10463/23

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO I(omissis)CIRILLO	Presidente
IRENE AMBROSI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere
(omissis)MOSCARINI	Consigliere - Rel.

Oggetto

RESPONSABILITA' CIVILE CUSTODIA

Ud. 17/01/2023 CC
Cron. 10463
R.G.N. 14083/2022

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14083/2022 proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis) appresentata e difesa dall'avvocato I (omissis)

-ricorrente -

contro

COMUNE di (omissis)

ed elettivamente

2023
193

domiciliato presso lo studio dell'avvocato (omissis)

t

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1302/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/11/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;

Rilevato che:

(omissis) (omissis) (omissis) convenne in giudizio il Comune di (omissis) chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per i danni conseguenti ad una caduta dovuta ad un avvallamento presente nella pavimentazione del marciapiedi di piazza (omissis)

Il Giudice adito, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., rigettò la domanda in quanto dalla ricostruzione della dinamica del sinistro si desumeva l'assenza di nesso causale tra la cosa in custodia (marciapiedi) e la caduta, caduta imputabile ad esclusiva responsabilità della danneggiata per non aver prestato, in presenza di pavimentazione del marciapiedi evidentemente sconnessa, particolare attenzione al proprio incedere, evitando di percorrere la parte del marciapiedi in cui le sconnessioni erano maggiori;

La Corte d'Appello di Ancona, adita dalla (omissis) ha rigettato il gravame, condividendo l'opinione del primo giudice secondo cui l'esimente del caso fortuito doveva ritenersi integrata dall'autoresponsabilità della danneggiata la quale, in presenza di condizioni adeguate di visibilità e di una buca di dimensioni importanti, di cui avrebbe dovuto avvedersi, e in assenza di elementi che potessero configurare un'insidia ai sensi dell'art. 2043 c.c., era da ritenere la

causa esclusiva dell'evento; la sentenza ha richiamato i principi consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il fortuito è inteso quale avvenimento inevitabile dal custode ed estraneo alla sua sfera di custodia che abbia, da solo, determinato l'evento dannoso idoneo ad interrompere il nesso causale;

avverso la sentenza (omissis) (omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;

(omissis) resistito il Comune di (omissis) con controricorso;

(omissis) ricorso è stato assegnato per la trattazione in (omissis) dunanza Camerale ricorrendo i presupposti dell'art. 380 bis, 1 c.p.c;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso - violazione dell'art. 2051 c.c. con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per errata valutazione dell'esimente del caso fortuito nonché per errata interpretazione della giurisprudenza citata negli atti difensivi del procedimento di secondo grado - la ricorrente contesta che l'impugnata sentenza abbia applicato l'art. 2051 c.c. ritenendo che il comportamento della danneggiata integrasse gli estremi del fortuito senza accertare se la condotta della (omissis) avesse caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità tali da poter effettivamente scriminare la responsabilità del custode;

a sostegno della censura la ricorrente cita la sentenza di questa Corte n. 26524 del 2020 secondo la quale il caso fortuito sarebbe integrato soltanto da un comportamento assolutamente imprevedibile del danneggiato, tale da implicare, in termini di colpa, la valutazione di una responsabilità del custode che si atteggi in ragione di quanto il custode stesso avrebbe dovuto in concreto prevedere nell'ambito della regolarità causale, potendosi configurare il caso fortuito solo in presenza di un evento che *praevideri non potest;*

il motivo è infondato;

questa Corte, con sentenze della Terza sezione n. 2477 del 2018, n. 27724 del 2018, n. 2588 del 2018, espressamente richiamate dalla recente pronuncia a Sezioni Unite n. 20943 del 2022 (p. 18), ha affermato che il fortuito sussiste anche se il comportamento del danneggiato sia astrattamente prevedibile ma tuttavia da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale;

l'impugnata sentenza si è attenuta a questi principi, rilevando come il venir meno del danneggiato all'obbligo di autoresponsabilità connesso e derivante dal dovere costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., abbia costituito una causa autonoma nella produzione del sinistro, tale da integrare gli estremi del caso fortuito; ~~escludere il rapporto custodiale;~~

FUC

con il secondo motivo di ricorso - omesso esame della domanda subordinata riguardante la riduzione d'ufficio del 30% del danno ex art. 1227 c.c. per concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia omesso di valutare la richiesta di riduzione d'ufficio del 30% della quantificazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.;

il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare che l'accertamento del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa rientrano nel potere del giudice del merito e sono accertamenti incensurabili in sede di legittimità quando siano sorretti da una logica motivazione. La Corte di merito si è attenuta a questi principi ed ha esaminato il motivo subordinato d'appello con cui si faceva valere il concorso del fatto colposo del creditore escludendo di poter rilevare, nella fattispecie, circostanze tali

che la danneggiata non potesse evitare con l'adozione delle normali cautele;

con il terzo motivo di ricorso - nullità del procedimento e/o della sentenza per violazione dell'art. 92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma quater dpr 115/2002 sulla condanna al pagamento del doppio contributo unificato - la ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia fatto ricorso al potere di compensazione delle spese di lite ed abbia disposto anche la debenza dell'ulteriore somma dovuta dall'appellante a titolo di contributo unificato;

il motivo è infondato; la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c. stante la soccombenza totale della (omissis) rispetto alle domande proposte e al dispositivo di rigetto proprio di entrambi i gradi del giudizio.

Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;

si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 5.500 (oltre € 200 per esborsi) più accessori e spese generali al 15%.

ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 17 gennaio 2023

Il Presidente

Francesco (omissis) Cirillo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Simone Fantini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 19 APR. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Simone Fantini